



AZIENDA PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
DELLA
REGIONE CAMPANIA

REGOLAMENTO DELLA RISTORAZIONE UNIVERSITARIA

REGOLAMENTO DELLA RISTORAZIONE UNIVERSITARIA

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - FINALITA'

1. La ristorazione universitaria è erogata alla generalità degli studenti, attraverso unità produttive e distributive – a gestione diretta, in appalto o convenzione – in corrispondenza delle sedi didattiche delle Istituzioni universitarie attive nella Regione Campania.
2. L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania (di seguito Azienda) informa gli studenti sulle unità attive attraverso il sito istituzionale e ogni altro canale informativo utile.
3. La qualità degli alimenti, l'attenzione alla salute ed il rispetto dell'ambiente sono assicurati attraverso il controllo delle derrate alimentari e dei fornitori, l'utilizzo di materie prime provenienti da agricoltura integrata, biologica e filiera corta, l'informazione agli utenti sugli ingredienti di ciascun piatto, la presenza giornaliera di preparazioni latteo – ovo – vegetariane, la possibilità di richiedere pasti senza glutine, l'erogazione di bevande alla spina e la gestione dei rifiuti diretta alla riduzione della loro quantità ed alla raccolta differenziata.

ARTICOLO 2 – PRINCIPI

1. La ristorazione universitaria favorisce lo studio, la cultura, la socialità, la comunità degli studenti attraverso la produzione alimentare, la consumazione dei pasti, la socialità.
2. La ristorazione universitaria valorizza la conoscenza del territorio, delle produzioni agricole tipiche, delle caratteristiche alimentari delle differenti comunità che frequentano le Istituzioni universitarie della Regione Campania.
3. L'Azienda favorisce l'uso degli spazi destinati alla consumazione nelle mense universitarie, al di fuori degli orari di distribuzione dei pasti, come luoghi dedicati allo studio – singolo e di gruppo – anche congiuntamente alla consumazione di bevande, pietanze veloci, colazioni.

ARTICOLO 3 - DESTINATARI

1. L'accesso al servizio è destinato a persone iscritte a corsi di studio e di formazione presso:
 - a) Università degli Studi di Napoli Federico II;
 - b) Università degli Studi di Napoli L'Orientale;
 - c) Università degli Studi di Napoli Parthenope;
 - d) Università degli Studi di Salerno;
 - e) Università degli Studi Suor Orsola Benincasa;
 - f) Università della Campania Luigi Vanvitelli;
 - g) Università degli Studi del Sannio di Benevento;
 - h) Conservatorio S. Pietro a Maiella di Napoli;
 - i) Conservatorio N. Sala di Benevento;
 - j) Conservatorio G. Martucci di Salerno;
 - k) Conservatorio D. Cimarosa di Avellino;
 - l) Accademia della Moda;
 - m) Accademia di Belle Arti di Napoli;
 - n) IUM Academy School;
 - o) IPSEF Internazionale di Benevento.

2. Eventuali ulteriori istituzioni sono individuate annualmente dall'atto regionale in materia di accesso ai benefici e ai servizi di diritto allo studio universitario.

3. Accedono al servizio ristorazione gli iscritti a corsi presso Istituzioni universitarie nonché i docenti, i ricercatori e i dipendenti delle medesime Istituzioni.

4. I destinatari del servizio sono:

- a) studenti iscritti a corsi di laurea, laurea magistrale, specializzazione, dottorato;
- b) iscritti e frequentanti tirocini curriculari ed extracurriculari;
- c) studenti di Università straniere, presenti nelle Istituzioni universitarie che hanno sede in Regione all'interno di programmi di mobilità, scambio e ricerca;
- d) studenti iscritti a corsi di studio promossi da Istituzioni universitarie di altre Regioni, temporaneamente presenti presso le Istituzioni universitarie per motivi di studio o di ricerca;
- e) laureati iscritti a master di primo e secondo livello, corsi di perfezionamento, corsi di formazione e alta formazione;
- f) titolari di borse di studio, assegni di ricerca, collaboratori a progetti di ricerca;
- g) assegnatari di tirocini formativi e di orientamento promossi dalle Istituzioni universitarie che hanno sede in Regione;
- h) studenti iscritti a corsi singoli delle Istituzioni universitarie che hanno sede in Regione;
- i) borsisti delle Istituzioni universitarie che hanno sede in Regione e degli Enti pubblici di ricerca;
- j) dipendenti dell'Azienda e delle Istituzioni universitarie che hanno sede in Regione;
- k) soggetti convenzionati.

TITOLO II – DISPOSIZIONI OPERATIVE

ARTICOLO 4 - ACCESSO

1. Ogni studente ha diritto a consumare giornalmente un solo pasto a mezzogiorno; gli studenti con status di fuori sede possono consumare anche il pasto alla sera.

2. Lo studente accede al servizio ristorazione previo accreditamento sul sito dell'Azienda e mediante QR Code personalizzato (di seguito identificativo) utilizzabile presso tutte le strutture di ristorazione, anche convenzionate, attive nella Regione in prossimità delle sedi didattiche, scientifiche e di servizio delle Istituzioni universitarie.

3. Gli orari di accesso e i volumi alimentari prodotti delle strutture a gestione diretta e in appalto sono modulati sul calendario didattico, sulle presenze nelle residenze universitarie, sulle iniziative formative, scientifiche e di servizio nonché sugli eventi promossi dalle Istituzioni universitarie.

4. L'accesso al servizio dei dipendenti dell'Azienda e delle Istituzioni universitarie è regolato dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro.

ARTICOLO 5 – MODALITA'

1. L'accesso al servizio di ristorazione è vincolato alla presentazione di un identificativo digitale (QR Code), generato attraverso l'accreditamento dell'utente attraverso il sito istituzionale dell'Azienda.

2. L'identificativo è personale, non cedibile e consente:

- a) il riconoscimento dello status di avente diritto al servizio;
- b) la verifica della validità temporale dello status di avente diritto al servizio;
- c) l'applicazione della tariffa cui l'utente è associato.

3. La validità dell'identificativo digitale è determinata dalla permanenza delle condizioni per l'accesso al servizio.
4. Il servizio di ristorazione per gli studenti universitari ha validità di norma correlato alla durata dell'anno accademico.
5. Per coloro che hanno partecipato al concorso borse di studio l'Azienda provvede automaticamente alla collocazione nella categoria tariffaria di appartenenza, con aggiornamenti in occasione dell'approvazione nelle graduatorie definitive e assestate.
6. Nei casi decadenza o revoca per motivi indicati nel bando di concorso per la concessione delle borse di studio e posti alloggio gli studenti sono tenuti a rimborsare il valore monetario dei pasti consumati secondo la tariffa ISEE di appartenenza, fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dal medesimo bando.
7. L'attribuzione della categoria tariffaria per coloro che non hanno partecipato al concorso borse di studio è acquisita attraverso l'interoperabilità dei dati con le Istituzioni universitarie oppure con una dichiarazione sostitutiva, soggetta a verifica.

ARTICOLO 6 - CARATTERISTICHE

1. L'elenco delle strutture attive, a gestione diretta, in appalto o convenzionate, è accessibile sul sito istituzionale dell'Azienda.
2. L'elenco specifica ubicazione, superfici, posti a sedere, orari, offerta alimentare.

ARTICOLO 7 – OFFERTA TRADIZIONALE

1. Le tipologie dei pasti sono le seguenti:
 - a) pasto completo: 1 primo, 1 secondo, 1 contorno, 1 frutta (oppure 1 yogurt oppure 1 dessert), pane e bevanda;
 - b) Pasto ridotto A: 1 primo, 1 contorno, 1 frutta (oppure 1 yogurt oppure 1 dessert), pane, bevanda;
 - c) Pasto ridotto B: 1 secondo, 1 contorno, 1 frutta (oppure 1 yogurt oppure 1 dessert), pane, bevanda;
2. Oltre ai pasti completi o ridotti, possono essere attivate altre tipologie di pasti alternativi, anche da asporto, comunque riconducibili a quelli standard per corrispondenza di costo e apporto nutrizionale.

ARTICOLO 8 – OFFERTA INTEGRATIVA

1. Accanto alla tradizionale offerta alimentare, può essere prevista in determinate unità produttive e distributive l'attivazione di servizi di caffetteria e pasticceria in orari antimeridiani, pomeridiani o serali allo scopo di favorire l'uso degli spazi anche come aula studio e luogo di aggregazione.
2. Al fine di modulare le offerte integrative, il dirigente responsabile definisce gli orari e le condizioni per l'uso in sicurezza degli spazi, per la connettività di rete, per la consumazione di colazioni o merende nonché per l'acquisto di pasti da asporto.
3. Gli orari, le condizioni di accesso e le tariffe sono pubblicate nell'unità produttiva e distributiva nonché sul sito istituzionale dell'Azienda.

TITOLO III – DISCIPLINA ECONOMICA

ARTICOLO 9 – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. La tariffazione del servizio è determinata dal Consiglio di Amministrazione in base ai costi di produzione, alla legislazione applicabile, alla programmazione regionale e sono differenziate per tipologia di utenti. Essa è la seguente:

	Pasto tradizionale	Pasto alternativo
ESENZIONE	€ 0,00	€ 0,00

1^ CATEGORIA	€ 2,00	€ 1,50
2^ CATEGORIA	€ 3,00	€ 2,50
EVENTUALE 3		

ARTICOLO 10 – FASCE TARIFFARIE

1. Il servizio è fruito gratuitamente:

- a) dagli studenti risultati idonei assegnatari di borsa di studio nella graduatoria definitiva, primo anno o anni successivi, se studenti "in sede", ad eccezione di coloro che presentano una o più condizioni di sospensione (art. 9, comma 1, lett. c) DPCM 9 aprile 2013);
- b) dagli studenti iscritti ad anni successivi al primo, che siano risultati idonei per il conseguimento delle borse di studio e dei prestiti d'onore in base al possesso dei requisiti relativi alle condizioni economiche ed al merito, ma che non abbiano ottenuto il beneficio per l'esaurimento delle disponibilità finanziarie (art. 11, comma 4, DPCM 9 aprile 2013).

2. Il servizio è fruito al costo di 2,00 (due/00) euro per pasto tradizionale e di 1,50 (uno/50) euro per pasto alternativo (fast-food, cestino o similari) a coloro che rientrano nella prima categoria.

3. Rientrano nella prima categoria:

- a) gli studenti risultati idonei assegnatari di borsa di studio nella graduatoria definitiva, primo anno o anni successivi, se studenti "pendolari" o "fuori-sede", ad eccezione di coloro che presentano una o più condizioni di sospensione (art. 9, comma 1, lett. c) DPCM 9 aprile 2013);
- b) gli studenti iscritti al primo anno, che siano risultati idonei per il conseguimento delle borse di studio e dei prestiti d'onore in base al possesso dei requisiti relativi alle condizioni economiche ed al merito, ma che non abbiano ottenuto il beneficio per l'esaurimento delle disponibilità finanziarie (art. 11, comma 4, DPCM 9 aprile 2013);
- c) gli apolidi, rifugiati politici e provenienti dai Paesi in via di sviluppo, dai Paesi in stato di belligeranza nonché gli studenti stranieri provenienti dai Paesi particolarmente poveri in relazione alla presenza di un Basso Indicatore di Sviluppo Umano, riconosciuti tali dalle competenti autorità statali italiane e iscritti ad uno degli atenei/AFAM di cui all'art. 3, se in possesso del solo requisito di merito richiesto per accedere al Concorso per l'assegnazione di borse di studio, posti alloggio e contributi per la mobilità internazionale;
- d) gli studenti che si trovano nelle condizioni di reddito e di merito per accedere al concorso borse di studio, anche se non vi hanno partecipato.

3. Il servizio è fruito al costo di 3,00 (tre/00) euro per pasto tradizionale e di 2,50 (due/50) euro per pasto alternativo (fast-food, cestino o similari) per coloro che rientrano nella seconda categoria.

4. Rientrano nella seconda categoria tutti gli studenti non rientranti nella categoria di esenzione e nella prima:

- a) gli studenti che presentano lo status di sospensione nelle graduatorie del concorso borse di studio;
- b) gli studenti esclusi dalle graduatorie di borsa di studio;
- c) gli apolidi, rifugiati politici e provenienti dai Paesi in via di sviluppo, dai Paesi in stato di belligeranza nonché gli studenti stranieri provenienti dai Paesi particolarmente poveri in relazione alla presenza di un Basso Indicatore di Sviluppo Umano, riconosciuti tali dalle competenti autorità statali italiane, NON in possesso del requisito di merito richiesto per accedere al Concorso per l'assegnazione di borse di studio, posti alloggio e contributi per la mobilità internazionale;
- d) gli iscritti ad altre università, italiane o straniere, che soggiornano per motivi di studio presso uno degli atenei/AFAM di cui all'art. 3 (es. Erasmus, Socrates);

- e) i laureati italiani e stranieri iscritti a corsi di dottorato di ricerca o di specializzazione promossi da uno degli atenei/AFAM di cui all'art. 3, titolari di borsa di studio o assegni di ricerca presso lo stesso o borsisti degli Enti pubblici di ricerca;
- f) i dipendenti dell'Azienda e degli atenei/AFAM che hanno sede in Regione, compresi docenti e ricercatori;
- g) eventuali altri richiedenti autorizzati dall'Azienda.

5. Nel corso dell'anno di fruizione del servizio ristorazione operano variazioni tariffarie nei confronti degli studenti soggetti a variazioni di status nelle graduatorie del concorso borse di studio (es. rimozione sospensione, decadenza e revoca dell'idoneità al concorso per borse di studio), con conseguente rimborso ovvero richiesta di versamento della differenza tra quanto corrisposto e quanto effettivamente dovuto.

6. Nel caso di introduzione di un'ulteriore terza categoria economica da parte del Consiglio di amministrazione, questa sarà esclusivamente relativa agli studenti che non presentino alcuna attestazione certificante la loro posizione reddituale e per coloro i quali l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente sia superiore a 27.000,00 euro e/o con l'Indicatore della Situazione Patrimoniale superiore a 40.000,00 euro. In ogni caso il costo massimo per il servizio ristorazione fruito dagli studenti di questa categoria non potrà superare 6,00 euro per pasto tradizionale e 5,00 euro per pasto alternativo (fast-food, cestino o similari). Sono esclusi da questa categoria gli studenti stranieri che a vario titolo (Erasmus – Socrates, ecc.) frequentino corsi presso gli Atenei della Campania.

7. Il costo massimo per il servizio ristorazione fruito dagli studenti di tutte le categorie non potrà superare le tariffe di cui al comma precedente.

ARTICOLO 11 – MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il pagamento per la fruizione del servizio di ristorazione da parte degli studenti non rientranti nella categoria di esenzione può avvenire attraverso:

- a) sistemi telematici di pagamento associati all'identificativo personale;
- b) ricariche fisiche mediante l'inserimento di contante in specifiche attrezzature presenti all'interno delle unità produttive;
- c) altri sistemi di pagamenti potranno essere previsti o attivati mediante apposite convenzioni.

ARTICOLO 12 - PARTICOLARI CONDIZIONI DI ACCESSO

1. In specifici casi, può essere concesso l'accesso gratuito o a tariffa ridotta, in relazione ad intese di carattere cooperativo ed accordi di collaborazione istituzionale.

2. Gli studenti con disabilità, con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, che necessitano di un accompagnatore per la fruizione del servizio ristorazione, possono fare richiesta di attivazione della tariffa riservata all'accompagnatore previamente individuato, indipendentemente o meno dalla qualità di studente.

3. L'accompagnatore può consumare il pasto insieme allo studente, usufruendo del servizio alla medesima tariffa applicata a quest'ultimo, ovvero a titolo gratuito (uno o due pasti) qualora lo studente sia vincitore di borsa di studio.

4. L'eventuale revoca dei benefici allo studente con disabilità che comportino la restituzione del valore monetario dei pasti usufruiti ovvero la differenza tra la tariffa indebitamente goduta e quella rideterminata, si estende anche ai pasti usufruiti dall'accompagnatore.

TITOLO IV – COMPORAMENTI INDIVIDUALI E COLLETTIVI

ARTICOLO 13 - MISURE PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE

1. Gli utenti del servizio ristorazione sono tenuti a seguire le misure specifiche per la prevenzione dei rischi previste dal Piano di Emergenza, da ordinanze delle Autorità sanitarie nonché da provvedimenti normativi.
2. Le misure sono affisse all'ingresso delle strutture e portate a conoscenza degli utenti, con ulteriori canali informativi.

ARTICOLO 14 - COMPORAMENTI CONTRARI AL SERVIZIO

1. Gli utenti del servizio ristorazione sono tenuti al corretto utilizzo delle strutture, all'educazione e al reciproco rispetto nei confronti degli studenti, dei dipendenti, dei ricercatori, dei professori.
2. L'utente che contravviene alle disposizioni previste dal presente Regolamento o che commetta atti pregiudizievole per il normale funzionamento delle unità produttive e distributive è soggetto ai seguenti provvedimenti di carattere disciplinare:

- a) richiamo;
- b) sospensione dal beneficio;
- c) decadenza dal beneficio.

3. Il richiamo consiste in una formale contestazione dall'utente da parte del responsabile del servizio, mediante il quale si contesta in forma circostanziata l'addebito e si ammonisce l'utente dal porre in essere ulteriori comportamenti non coerenti rispetto alle situazioni previste al comma 1, ovvero contrari alle disposizioni del presente Regolamento.

4. La sospensione consiste nell'inibizione temporanea all'accesso ai centri di ristorazione per un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni ed è disposta con lettera del direttore, previo contraddittorio con l'interessato e sentito il dirigente responsabile, nei seguenti casi:

- a) utilizzo improprio e danneggiamento di attrezzature;
- b) lesioni a persone;
- c) interruzione del servizio;
- d) atti discriminatori in base a fedi religiose, opinioni politiche, motivi sessuali, generi, appartenenze etniche o linguistiche;
- e) reiterato comportamento contrario alle disposizioni del presente Regolamento, quando sia già stata comminata la sanzione del richiamo.

5. Qualora le circostanze lo esigano per motivi cautelari, lo studente può essere sospeso con effetto immediato, in attesa degli accertamenti.

6. La decadenza consiste nell'inibizione a tempo indeterminato all'accesso ai centri di ristorazione ed è comminata con provvedimento del direttore, previo contraddittorio con l'interessato e sentito il dirigente responsabile, nei casi di:

- a) falsa dichiarazione per l'accesso o la tariffazione del servizio;
- b) utilizzo di identificativo per l'accesso al servizio di altro utente;
- c) morosità nei confronti di servizi dell'Azienda, anche a seguito della mancata adesione o del mancato adempimento al piano di rateizzazione;

- d) violazione degli obblighi di comportamento che abbiano procurato grave danno all'Azienda o ai terzi, in presenza di più di una sospensione.

7. Il procedimento sanzionatorio lascia impregiudicate l'azione in sede civile per l'eventuale risarcimento del danno nonché l'azione in sede penale per fatti costituenti reato.

ARTICOLO 15 – FALSE DICHIARAZIONI

1. L'utente che, senza trovarsi nelle condizioni previste dalla normativa, fruisca del servizio di cui sopra per effetto di dichiarazioni non veritiere perde il diritto ad ottenere i benefici e i servizi erogati dall'Azienda, per la durata del corso di studi, salva in ogni caso la denuncia all'Autorità giudiziaria, qualora si ravvisino estremi di reato.

2. L'accertamento delle false dichiarazioni, previo contraddittorio con l'interessato e sentito il dirigente responsabile, comporta:

- a) l'obbligo di pagamento della somma corrispondente ai pasti di cui si è eventualmente fruito;
- b) la sanzione amministrativa ex art. 10, comma 3, del Decreto legislativo 68/2012, consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella dovuta;
- c) la revoca di cui all'art. 14;
- d) la segnalazione all'autorità giudiziaria.

3. Qualora la falsa dichiarazione abbia ad oggetto il possesso di requisiti economico-patrimoniali, si applica anche la sanzione amministrativa ex art. 38, comma 3 DL 78/2010, consistente nel pagamento di un importo da 500 a 5000 euro.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 16 - INFORMAZIONE

1. Ai fini della più ampia conoscibilità del presente Regolamento, sono promosse forme di informazione e di comunicazione, anche telematiche, oltre all'adeguamento della segnaletica e della cartellonistica all'interno delle unità produttive e distributive.

2. L'aggiornamento dell'elenco delle unità produttive e distributive, la variazione degli orari, le modifiche delle offerte alimentari sono estesi alle Istituzioni universitarie, per facilitare la conoscibilità delle informazioni.

ARTICOLO 17 - PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI

1. Il dirigente responsabile valorizza la partecipazione delle rappresentanze degli studenti e degli utenti, mediante rilevazioni periodiche, valutazione dei reclami, esame delle proposte migliorative.

2. Le iniziative avviate e i risultati conseguiti sono descritti nella relazione aziendale sulla performance.

ARTICOLO 18 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. I dati sono trattati per le finalità istituzionali del diritto allo studio universitario per consentire l'accesso al servizio ristorazione.

2. I dati forniti - direttamente dall'interessato o mediante flussi dati con l'Ateneo e le Istituzioni - potranno essere utilizzati anche per scopi statistici.

3. Ai dati possono avere accesso i dipendenti debitamente autorizzati, nonché i fornitori esterni, nominati, se necessario, responsabili del trattamento; i dati forniti potranno essere comunicati ad altri soggetti per finalità di verifiche e controllo.

4. Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza; i dati sono conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, nel rispetto dei principi di liceità e minimizzazione, comunque per un periodo non superiore ai 10 anni.

5. I dati non sono trasferiti al di fuori del territorio dell'Unione europea.

6. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio; il mancato, parziale o inesatto conferimento di tali dati comporta l'impossibilità di accedere al servizio ristorazione con tariffa agevolata.

ARTICOLO 19 - TRANSIZIONE SISTEMA DI RICONOSCIMENTO

1. Sono condotte sperimentazioni applicative all'interno di alcune unità produttive e distributive, in via preliminare alla sostituzione della tessera magnetica per l'accesso al servizio e per il pagamento con modalità elettroniche, attraverso l'adozione di un identificativo digitale per il riconoscimento dell'utente, l'attribuzione della tariffa ed il pagamento del pasto.

2. Gli esiti della sperimentazione sono valutati ai fini della soluzione tecnologica da adottare e comunicati anche alle rappresentanze degli studenti, per la rilevazione del gradimento.

ARTICOLO 20 - EFFICACIA

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della delibera di approvazione da parte del Consiglio di amministrazione.